

## **TI\_GERICHTE 33.2009.3 vom 10. Dezember 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2009.3\\_d20081210](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2009.3_d20081210)

FR: TI\_GERICHTE 33.2009.3 du 10 décembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 33.2009.3 del 10 dicembre 2008

### **Regeste**

Rinuncia di sostanza. Rinuncia al D d'abitazione, ma rimasta nella casa: è un comodato, perciò non si computa pigione. Impegno mantenimento completo della sorella è contratto di vitalizio: computo del fabbisogno vitale. Ma rinuncia al vitalizio. Computo? Irrecuperabilità del credito dal fratello? Esame Cassa

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

18 140 franchi per le persone sole,

#### **E. 2**

27 210 franchi per i coniugi,

#### **E. 2.7**

A norma dell'art. 13 OPC gli assicurati che beneficiano di un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostenuti e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2, a norma del quale, se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore. Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 valgono anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio. Ora, la rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti agli art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO. Il contratto vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO). Secondo l'art. 524 CO inoltre "chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto. Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica." La rendita vitalizia, di contro, può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l'atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO). Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in denaro, nell'ambito di un contratto vitalizio

in natura (S. Werlen, *der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung*, Baden 1995, p. 149). Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen, *op. cit.* p. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss). Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro mantenimento in base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio (Werlen, *op. cit.* p. 152). Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B. riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che: "Se una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma della pratica)." In altri termini, se la comunità fa fronte interamente al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188). Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata dall'amministrazione nelle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC). La cifra 2122 recita infatti: "Le prestazioni di mantenimento concesse a membri di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole dell'ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p. 281)." Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo, *Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung*; Serie: *Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1994, p. 30). A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l'avente diritto al mantenimento fa fronte lui stesso, nell'ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo, *op. cit.*, p. 32, cfr. pure S TCA del 7 febbraio 2001 in re F. C. cresciuta in giudicato).

### **E. 2.8**

Giusta l'art. 3c cpv. 2 lett. a LPC non sono invece computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi degli art. 328 e seg. CCS (cfr. consid. 2.6), secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente sono tenuti a soccorsi vicendevolmente allorquando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Al proposito, il TFA ha già avuto modo di ritenere che tali prestazioni, le quali - contrariamente alle prestazioni complementari - non configurano delle prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e quindi irrilevanti nell'ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328). In quella sentenza, l'alta Corte ha rilevato, in particolare, che per stabilire se ci si trova confrontati con una prestazione ai sensi degli art. 328 e seg. CCS occorre sapere se essa si fonda, da un lato, sul bisogno del creditore e dall'altro sull'obbligo di mantenimento del debitore in ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331 consid. 1c, cfr pure: Rumo-Jungo, *op. cit.*, p. 48). La prestazione di mantenimento deve quantomeno consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse del

creditore, di coprire le spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure quelle mediche e farmaceutiche nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292 consid. 3a). Il TFA ha ad esempio statuito che una rendita vitalizia istituita dal padre a favore della figlia dev'essere considerata assistenza tra parenti se essa è necessaria per soddisfare i bisogni vitali (RCC 1986, p. 71 e Rumo-Jungo, op. cit., p.48). E ancora, nel caso di una rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una prestazione complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo assistenziale tra parenti ex art. 329 CCS, ritenuto che senza di ciò il beneficiario non sarebbe stato in grado di far fronte ai costi necessari per il suo sostentamento e ciò, neppure volendo considerare la prestazione complementare (RCC 1992 p. 224, Rumo- Jungo, op. cit., p. 48; cfr. pure S TCA del

## E. 2.9

Dagli atti dell'incarto emerge che, mediante contratto di divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (cfr. doc. A2), a favore dell'assicurata ed a carico della particella no. 93 RFP di \_\_\_\_\_ di esclusiva proprietà del fratello \_\_\_\_\_ è stato istituito un diritto d'abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento al pian terreno della casa di abitazione al mappale succitato. Con il medesimo atto, rogitato dal notaio \_\_\_\_\_, il fratello \_\_\_\_\_, in aggiunta alla servitù personale testé citata, si è impegnato a garantire alla sorella ricorrente " \_\_\_\_\_ un tenore di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l'assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze." (Doc. A2) Ai fini del calcolo della PC, l'amministrazione ha computato un importo pari a fr. 16'460.-- corrispondente al limite di fabbisogno minimo vitale (cfr. Pos. 30 della tabella di calcolo della decisione amministrativa impugnata, doc. A). L'assicurata, per il tramite del suo rappresentante legale, censura il calcolo effettuato dalla Cassa, sostenendo che il diritto d'abitazione su un appartamento del genere può essere definito in fr. 250.— mensili, ossia fr. 3'000.— annui (doc. I). La ricorrente non dice invece nulla a proposito dell'impegno d'assistenza assunto dal fratello \_\_\_\_\_, se non ch'esso sia da intendere come un eventuale aiuto complementare a rendite sociali e non sostitutivo al diritto alla prestazione complementare (doc. VII). Ebbene, a mente della scrivente Corte, l'impegno di \_\_\_\_\_ a favore della ricorrente deve essere qualificato quale vitalizio ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.7.). Infatti, dagli atti si evince con chiarezza ch'egli ha concesso alla sorella RI 1 "una servitù personale di abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento a pian terreno della casa d'abitazione" di cui al mappale no. 93 RFD di \_\_\_\_\_ e si è impegnato, in aggiunta, a garantirle un tenore di vita decoroso ed a prestarle, qualora ve ne fosse necessità, tutta l'assistenza personale e finanziaria (cfr. doc. A2). Quale contropartita l'assicurata ha sostanzialmente rinunciato ai suoi diritti sulla casa in disanima, favorendo il passaggio della proprietà individuale al fratello \_\_\_\_\_ (doc. A2). A fronte di questa cessione, le parti hanno concluso il vitalizio che ci occupa. Al proposito, del resto, il tenore del settimo paragrafo del contratto ereditario datato 6 maggio 1991 è sufficientemente esplicito. Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA conclude che l'impegno assunto da \_\_\_\_\_ oggetto della divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (doc. A2), va inteso come un vitalizio ai sensi dell'art. 521 e seg. CO. In simili condizioni, poiché il mantenimento è da considerarsi completo (cfr. consid. 2.7), l'importo di fr. 16'460.--, equivalente al limite di fabbisogno vitale, deve essere computato ai fini del calcolo della PC dell'assicurata, come peraltro correttamente ammesso dalla

Cassa (cfr. doc. A). (...)" . Sulla scorta di quanto precede, dunque, l' importo ritenuto dalla Cassa di compensazione quale "Altri redditi" ( Fr. 18'140.-) è in sé corretto; rispetto a quello considerato nel 2001, la somma si riferisce ai valori in vigore nel 2008 (cfr. il fabbisogno vitale). 2.11. Il TCA evidenzia, tuttavia, che la sentenza appena evocata si riferiva alla domanda di prestazioni complementari inoltrata nel 2000, mentre il caso ora in esame porta su una nuova domanda di PC formulata nell' agosto 2008. La differenza fra le due fattispecie risiede nel contratto di vitalizio: allora esisteva ed era in vigore, mentre il 19 febbraio 2008 (doc. D) è stato cancellato con convenzione fra le parti. In questo secondo caso, e quindi nell' evenienza concreta, si tratta a tutti gli effetti di una rinuncia di reddito ai sensi dell' art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dato che la ricorrente ha rinunciato ad essere sostenuta dal fratello. Ciò comporta che i redditi di cui non beneficerà più in virtù del contratto di vitalizio, quantificati, come ha stabilito il Tribunale federale, nell' importo del limite di reddito – fissato per il 2008 in Fr. 18 ' 140.- -, andrebbero di conseguenza ripresi nei redditi della ricorrente, come effettuato dalla Cassa di compensazione. Al riguardo, però, ci si può domandare – e la ricorrente avanza proprio questa argomentazione – se è ragionevolmente esigibile che il fratello continui a mantenere l' assicurata alla luce delle sue (di lui) condizioni finanziarie. D' avviso dello scrivente Tribunale, questa argomentazione trova un' applicazione per analogia con la giurisprudenza secondo cui il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall' ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; SVR 2004 EL Nr. 5; Pratique VSI 1995 pag. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; S TCA del 23 luglio 2003, inc. n. 39.2002.89/90). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20, consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1, consid. 3b; RCC 1992 pag. 272). Trasponendo questa giurisprudenza all' evenienza in esame, si potrebbe ritenere che il mantenimento a cui \_\_\_\_\_ era tenuto nei confronti dell' assicurata in virtù del noto contratto di vitalizio vada interamente computato a quest' ultima poiché ella vi ha rinunciato, fatta però salva l' ipotesi in cui l' importo dovuto non fosse più recuperabile. Ora, si tratta di verificare se i lamentati problemi finanziari del fratello possono essere qui ritenuti tali. Dagli atti risulta che la notifica di tassazione IC 2007 (doc. E) ha stabilito in Fr. 45 ' 600.- il reddito imponibile ed in Fr. 176 ' 000.- la sostanza imponibile di \_\_\_\_\_ e del suo coniuge. Per sapere se questi importi possono portare a ritenere che il (ex) debitore della ricorrente sia persona indigente e che quindi il contributo che deve (doveva) versare all' assicurata (Fr. 18 ' 140.-) diventi per lei irrecuperabile, occorre calcolare il fabbisogno del fratello e della sua famiglia e compararlo con le loro entrate. Se risulterà che il fratello dell' insorgente è indigente, allora il credito che ella ha nei suoi confronti sarà irrecuperabile e perciò nessun reddito – nel senso di limite di reddito per mantenimento completo in virtù di un contratto di vitalizio – potrà esserle computato a seguito della sua rinuncia a tale entrata. Se, per contro, la Cassa di compensazione determinerà che il reddito a disposizione di \_\_\_\_\_ sarà sufficiente per continuare a mantenere la sorella, il credito di quest' ultima non sarà dunque irrecuperabile. Di

conseguenza, nei suoi redditi dovrà essere computato l'importo di Fr. 18'140.- per il 2008 a dipendenza della rinuncia di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Il TCA, non disponendo degli elementi sufficienti e per non privare la ricorrente di un eventuale doppio grado di giudizio, al fine di procedere, sulla scorta della documentazione agli atti, al calcolo esposto, ritiene opportuno che sia la Cassa di compensazione ad effettuare i necessari accertamenti nei confronti del debitore del contratto di vitalizio costituito a favore della ricorrente.

Quando sarà in possesso delle indispensabili informazioni, alla luce di quanto qui esposto si pronuncerà mediante una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari. Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei considerandi. 2.12. La ricorrente ha chiesto infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II). Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'Amministrazione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Secondo la costante giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

### E. 3

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella. Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti: "(...) d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.". L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: "(...) c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; f. gli assegni familiari; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.". 2.4. Con il contratto di divisione ereditaria parziale del 27 febbraio 1984 (doc. B), la comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ ha convenuto di assegnare al coerede \_\_\_\_\_ in proprietà individuale il fondo n. 93 RFP di \_\_\_\_\_ (attuale part. n. 264 RFD di \_\_\_\_\_, Sezione \_\_\_\_\_). Inoltre, \_\_\_\_\_ ha costituito a carico di questa particella una servitù personale di abitazione vita natural durante a favore della sorella qui ricorrente, consistente "nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento al piano terreno della casa d'abitazione al mappale gravato." (punto 2 del contratto). Oltre a ciò, sempre il coerede \_\_\_\_\_ si è impegnato "a garantire alla sorella RI 1, un tenore di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l'assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze." (punto 3 del contratto). In un successivo contratto di divisione ereditaria concluso il 6 maggio 1991 (doc.

11) tra i coeredi fu \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, al punto 7 è specificato che " La signora RI 1 dichiara con il presente atto di aver ceduto al fratello signor \_\_\_\_\_ la propria parte già nel 1984 e di aver ricevuto la relativa contropartita in base a separati accordi. Con il presente atto si dichiara quindi tacitata da ogni pretesa nei confronti dei fratelli coeredi. " (doc. 11D).

2.5. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100). Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

2.6. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all' AVS/AI edite dall' UFAS). Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari. Con STFA dell' 11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l' imperio dell' art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l' incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull' art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall' ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero. Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l' Alta Corte ha stabilito che l' obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un' attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d' adattamento. Infatti, l' art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un' attività lucrativa in virtù dell' art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall' assicurata che eserciti un' attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53). La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell' ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l' assicurato ha rinunciato. In quell' occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l' investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ( "va banque-Spiel" ). Inoltre, nella sentenza

del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto. In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

2.7. Con il ricorso l'assicurata contesta che l'ammortamento annuo della sostanza alienata calcolato dalla Cassa di compensazione non sia stato determinato partendo dal momento dell'alienazione (1984), ma soltanto dal 1990 in poi. In questo modo, l'avrebbe privata della percezione delle prestazioni complementari sin dal 1997. Ora, per la determinazione del valore del fondo alienato, fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e). Conformemente alla lettera g del menzionato art. 11 cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione complementare della ricorrente la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto da un lato dell'alienazione di sostanza immobiliare operata dall'assicurata nel 1984; d'altro lato, dell'ammontare della sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del diritto d'abitazione di cui l'insorgente beneficiava a seguito dell'alienazione dei suoi immobili. Si evidenzia, in proposito, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3). Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.). In specie, dunque, considerato che l'alienazione è avvenuta nel 1984 e che la PC è chiesta per l'anno 2008, l'ammortamento deve essere fatto su diciotto anni (dal 1990 al 2008, partendo dal 1991). Esperiti i necessari accertamenti, la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che non si faceva luogo di computare della sostanza residua alla ricorrente a dipendenza dell'avvenuta alienazione di immobili al fratello nel 1984.

Ritenuto un ammortamento complessivo di Fr. 180'000.- ed una deduzione forfetaria di Fr. 25'000.- per persone sole (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), d' avviso del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa cantonale va confermata, nel senso che nessun elemento di sostanza va iscritto nella tabella di calcolo PC della ricorrente. 2.8. Nel 1984, come visto, la ricorrente ha ceduto la propria parte di eredità al fratello \_\_\_\_\_ ed ha ricevuto in contropartita sia il diritto d' abitazione sull' attuale mappale n. 262 RFD di \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_, sia l' impegno di costui di provvedere al suo sostentamento con assistenza personale ed economica. Per quanto concerne la costituzione del diritto d' abitazione vita natural durante sulla part. n. 262, va osservato che si tratta di una servitù personale che è stata iscritta a registro fondiario il 20 marzo 1984 (docc. 12 e 12C), ma che è stata cancellata a RF l' 11 febbraio 2002 (docc. 2 e 2A). La ricorrente, quindi, ha rinunciato, senza giuridicamente esserne obbligata e senza controprestazione adeguata ai sensi della succitata giurisprudenza, alla servitù personale d' abitazione di cui beneficiava sul fondo di proprietà del fratello. Al riguardo, il TCA evidenzia che, di principio, la rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della PC della persona che ne beneficiava. Ciò vale nell' evenienza in cui l' assicurato vi rinuncia perché ricoverato definitivamente in casa per anziani e quindi non farà più ritorno alla sua abitazione. In questo caso, il diritto di abitazione di cui beneficiava è divenuto privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio cedendo in locazione l'appartamento. Dall'istante del trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è quindi nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in precedenza rinunciato. Diverso è invece il discorso per quanto concerne il diritto di usufrutto, che non è personale e che quindi l'assicurato potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione (art. 758 CC). A titolo di reddito a cui l'assicurato ha rinunciato andrebbe quindi computato il controvalore dell'usufrutto (art. 12 OPC-AVS/AI). Ora, nella fattispecie, è vero che la ricorrente ha rinunciato nel febbraio 2002 al diritto d' abitazione vita natural durante sulla part. n. 262 RFD di \_\_\_\_\_. Tuttavia, contrariamente al caso (classico) sopra descritto di non (ri)computo nei redditi del relativo valore di questo diritto, anche dopo la sua cancellazione a RF l' assicurata è comunque rimasta a vivere nel medesimo appartamento nel quale aveva abitato per quasi vent' anni grazie ad un diritto reale limitato concessole dal fratello. Pertanto, la situazione odierna, in realtà, è rimasta praticamente la stessa anche dopo la cancellazione del diritto d' abitazione. Date queste circostanze, quindi, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente ha ora diritto d'utilizzare l'appartamento al piano terra dell'abitazione di proprietà del fratello \_\_\_\_\_ sita sul fondo n. 262 RFD di \_\_\_\_\_ in virtù, piuttosto, di un contratto (orale) che le ha conferito la titolarità di un diritto personale e non più di una servitù personale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.